



# CITTA' DI MELENDUGNO

## Provincia di Lecce

### ORDINANZA N. 31 del 03/08/2020

OGGETTO :

**Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267-2000 al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani.**

#### REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

#### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- la Legge della Regione Puglia n°24 del 20 agosto 2012 ha confermato nell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) l'unità minima di organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale;
- l'art. 2 della citata Legge ha convalidato, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed assimilati, gli ATO individuati dall'art. 31, comma 1, della Legge Regionale 6 Luglio 2011, n°1;
- che l'art.8 della stessa Legge, nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ha previsto la possibilità, in sede di pianificazione regionale, di definire perimetri di rilievo sub provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta Ottimale (ARO);
- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2147 del 23.10.2012, perimetrava gli Ambiti di raccolta Ottimale per il servizio rifiuti e, per quanto interessa a questo comune, fissava il perimetro dell'ARO Lecce 2 (*nel prosieguo della presente anche ARO 2/LE o ARO LE/2*) comprendendo i seguenti comuni: Calimera, Caprarica, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Martignano, Melendugno, San Cesario, San Donato, San Pietro in Lama, Vernole;
- secondo le disposizioni regionali, i comuni appartenenti ai vari ARO della regione, così come perimetrati dalla citata deliberazione regionale, dovevano costituire le Assemblee dei sindaci e attivare in tempi contingentati, dettati dalla medesima regione, le procedure per giungere all'individuazione dei gestori dei servizi unitari;
- a seguito di infruttuosi incontri tra i rappresentanti dei comuni facenti parte dell'ARO LE/2, la Regione Puglia ha attivato i poteri sostitutivi di cui all'art. 14 c. 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii., per la costituzione dell'ARO, nominando, allora, il dr. Giovanni Campobasso quale Commissario ad Acta;
- nel frattempo a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato il Comune di Martignano veniva espunto dall'ARO di cui sopra;
- con decreto n°2 del 18-06-2013 - avente ad oggetto "D.G.R. n°957/2013 - Procedure sostitutive. Costituzione dell'ARO LE 2" - il commissario ad Acta provvedeva ad approvare il testo della convenzione dell'ARO LE/2, allegato al predetto decreto e parte integrante dello stesso; nominava, tra gli altri, "il Comune di Melendugno quale Comune capofila dell'ARO LE/2" ed il Sindaco del Comune di Melendugno, Ing. Marco Potì, quale Presidente dell'ARO LE/2; nominava altresì quale Dirigente dell'Ufficio Comune dell'ARO LE/2 l'Ing. Antonio Castrignanò, attualmente dipendente del Comune di Calimera";
- l'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n°5 del 21-07-2016 approvava definitivamente il progetto del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati dell'importo complessivo di €86.397.311,60 per la durata di anni nove;

- con determinazione n°3 del 13-10-2016 veniva indetta la relativa gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1, e 60 del D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa e con le modalità prescritte dagli artt. 50 e 59 del Codice dei Contratti Pubblici contestualmente approvando gli atti della procedura medesima;
- con determinazione n°5 del 13-01-2017 venivano riapprovati gli atti di gara in esito alle indicazioni fornite dall'ANAC con riferimento alle Linee Guida emesse in data 26/10/2016;
- con ulteriore determinazione n°7 del 08-02-2017 venivano ulteriormente riapprovati gli atti di gara così come integrati e modificati a seguito dell'entrata in vigore del D.M. Infrastrutture 02/12/2016, pubblicato nella G.U.R.I. n°20 del 25-01-2017;
- il relativo Bando per l'Affidamento del Servizio veniva inviato per la pubblicazione in data 08-02-2017 assegnando giorni 37 per la ricezione delle offerte;
- con determinazione n°8 del 07-03-2017 veniva concessa una proroga di giorni 27 rispetto alla scadenza originariamente fissata alle ore 12.00 del 17-03-2017, per consentire ai partecipanti l'acquisizione di un quadro di conoscenze il più dettagliatamente esteso e necessario all'elaborazione di una congrua offerta, fissando il nuovo termine alle ore 12.00 del giorno 13 Aprile 2017;
- la Regione Puglia, con deliberazioni di G.R. nn.1169/14, 2725/14, 800/15 e 382/17 ha attivato i poteri sostitutivi ex art.14, 2° comma, della L.R. n.24/02 e ss.mm.ii., nei confronti di alcune ARO inadempienti e/o in ritardo nell'attuazione della normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, tra le quali l'ARO LE/2;
- con deliberazione n.1792 del 7-10-19 la Giunta regionale disciplinava ulteriormente le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi, designando l'Avv. Gianfranco Grandaliano quale Commissario ad acta, autorizzandolo ad avvalersi di sub commissari e dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), nonché di costituire una struttura tecnico-amministrativa con compiti di coordinamento e supporto agli Uffici dell'ARO;
- con determinazione di aggiudicazione n°2 del 06-06-2018 venivano approvati i verbali di gara, con la relativa graduatoria, e la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nella seduta pubblica del 07-02-2018, aggiudicando il "Servizio Unitario di Raccolta, Spazzamento e Trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani nel territorio dei Comuni dell'A.R.O. 2/LE" al R.T.I. composta da Ecotecnica s.r.l. (mandataria) + Igeco Costruzioni s.p.a. (mandante) + Axa s.r.l. (mandante);
- avverso il provvedimento di aggiudicazione proponevano ricorso sia il Raggruppamento Ciclat – Cogeir, terzo classificato nella graduatoria (Ric.n.825/18), sia l'impresa Tra.de.co seconda classificata (Ric.n.842/18) e il TAR Puglia – Sez, di Lecce con sentenza n.1363/18 del 25-09-2018 rigettava entrambe le impugnative;
- il Raggruppamento Ciclat interponeva appello al Consiglio di Stato avverso la medesima sentenza (Ricorso n.294/18);
- con nota prot.n.8474 del 09-10-2018 il RUP dell'ARO LE/2 prendeva atto, ai sensi e per gli effetti degli artt.67 e 95 del D.Lgs.n.159/11 e degli artt.48 ed 80 del D.Lgs.n.50/16, della volontà dell'impresa capogruppo (Ecotecnica s.r.l.) e dell'impresa mandante AXA s.r.l. di costituire un nuovo raggruppamento con esclusione dell'altra impresa mandante (Igeco Costruzioni s.p.a.), attinta nel frattempo da una interdittiva antimafia della Prefettura di Roma del 04-10-2018, volontà che si concretizzava con la sottoscrizione del contratto di R.T.I. tra le due società per Notaio Maria Stellacci rep.n.29301 del 10-10-2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 11-10-2018 al n.10008;
- con sentenza del Tribunale di Bari n.112 del 10-10-2018 veniva dichiarato il fallimento della società Tra.De.Co. s.r.l. che, pertanto, perdeva i requisiti di partecipazione e di aggiudicazione della gara;
- con nota acquisita al prot. del comune capofila n. 23886 del 31-10-2018 Ecotecnica ed AXA trasmettevano all'Ufficio comune dell'ARO LE/2 tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto (polizza fideiussoria, polizza assicurativa, Piano Operativo di Sicurezza, etc.)
- acquisita detta documentazione, nel mese di Novembre 2018, il RUP effettuava nuovamente la verifica dei requisiti soggettivi in capo al raggruppamento aggiudicatario;
- sulla scorta delle risultanze delle verifiche compiute (*recte*: rinnovate) a valle dell'aggiudicazione, il RUP, con nota del 13-12-2018 indirizzata alle imprese del raggruppamento aggiudicatario ed all'impresa Ciclat, comunicava che *"in riferimento alla gara in oggetto, e con riferimento alle rispettive posizioni non sono emerse condizioni ostative alla sottoscrizione del contratto di appalto con*

*riferimento al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/16”;*

- avverso detta nota di conferma del possesso dei requisiti soggettivi in capo alle imprese del Raggruppamento aggiudicatario il RTI Ciclat – Cogeir proponeva nuovo ricorso al TAR Puglia – Sez. di Lecce (Ric.n.66/19);
- in data 29/01/2019, il Dirigente Responsabile dell'Ufficio comune di ARO LE/2 ed i Legali rappresentanti delle imprese del Raggruppamento composto da Ecotecnica s.r.l. ed Axa s.r.l., sottoscrivevano il contratto di appalto;
- con determinazione dirigenziale n.6 del 29-04-2019 il RUP disponeva la esclusione del Raggruppamento Ciclat per violazione dell'art.80, 5° comma, lett.c) e f bis) del D.Lgs.n.50/16, avendo omesso di dichiarare nel D.G.U.E. penali per circa Euro 800.000 irrogate dal Comune di La Maddalena per inadempienze contrattuali nella gestione del servizio di RSU;
- il Raggruppamento Ciclat impugnava detto provvedimento innanzi al TAR Lecce con motivi aggiunti nell'ambito del ricorso n.66/19;
- il Raggruppamento con Ecotecnica srl mandataria proponeva ricorso incidentale chiedendo la estromissione dalla gara del Raggruppamento Ciclat per altri motivi;
- con sentenza del TAR Puglia – II Sez. di Lecce n.1740/19, pubblicata in data 11-11-2019, il Giudice amministrativo di primo grado accoglieva i secondi motivi aggiunti proposti da Ciclat, annullando il provvedimento di esclusione della ricorrente; rigettava le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità proposte dalle difese di Ecotecnica ed ARO LE/2, nonché rigettava il ricorso incidentale di Ecotecnica; accoglieva il ricorso principale di Ciclat, annullando la nota del RUP del 13-12-2018 di comunicazione dell'esito positivo dei controlli ex art.80 D.Lgs.n.50/16 in capo al Raggruppamento Ecotecnica, ma non disponeva il subentro di Ciclat nel contratto di appalto né dichiarava la inefficacia del contratto per omessa impugnazione della determina di aggiudicazione;
- avverso detta sentenza proponevano appello autonomo sia Ecotecnica che l'ARO LE/2 nonché appello incidentale Ciclat, ed il Consiglio di Stato V Sez. con sentenza n.4100 del 4-06-2020, pubblicata il 26-06-2020, respingeva gli appelli proposti da Ecotecnica e dell'ARO LE/2, accoglieva il ricorso incidentale di Ciclat e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso incidentale di Ciclat di primo grado, dichiarando la inefficacia del contratto di appalto stipulato in data 29-01-2019, ai sensi dell'art.122 c.p.a.;
- con nota del Comune capofila prot. n. 11283 del 1-07-2020, indirizzata al Commissario ad Acta ed ai Comuni dell'ARO LE/2, in seguito alla pubblicazione della sentenza sopra citata si chiedeva all'Autorità commissariale, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 7-10-2019, quanto segue:
  - 1) Quali debbano essere gli adempimenti per dare corretta ed esaustiva ottemperanza alla sentenza citata del Consiglio di Stato;
  - 2) Quale debba essere il soggetto competente ad adottare il nuovo provvedimento di aggiudicazione della gara, previa la necessaria verifica dei requisiti del nuovo aggiudicatario del servizio, ai sensi dell'art. 80 del Codice dei Contratti;
  - 3) La possibilità di fissare un incontro, anche con i sindaci dei comuni dell'ARO, al fine di illustrare e possibilmente condividere il percorso procedimentale per la gestione del servizio nella fase transitoria fino all'individuazione del nuovo contraente, stante anche la delicatezza del periodo estivo oramai in corso con la necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico e scongiurare inconvenienti igienico-sanitari;
- a seguito di tale nota, in data 4/07/2020 si teneva presso il Comune capofila di Melendugno, alla presenza del Commissario ad acta, Avv. Gianfranco Grandaliano, una riunione, anche alla presenza di numerosi rappresentanti dei Comuni, per discutere degli adempimenti necessari a dare corretta, puntuale ed esaustiva esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n.4100/2020, nel corso della quale emergeva, quale possibile soluzione delle complicate e gravi conseguenze sull'espletamento di un servizio pubblico essenziale, la possibilità che ciascun Comune adottasse una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267-2000, per garantire la continuità del servizio pubblico nelle more della verifica dei requisiti ex art.80 del D.Lgs.n.50/16 in capo al raggruppamento Ciclat/Cogeir, disponendo la prosecuzione dell'espletamento del servizio temporaneamente alle ditte già impegnate in forza del contratto stipulato e dichiarato inefficace, attesa anche la particolare delicatezza del periodo estivo che vede un sensibile incremento degli utenti nei Comuni costieri e turistici dell'ARO LE/2 e la necessità di apprestare le necessarie misure tecniche ed organizzative per il passaggio di consegne in

- capo al nuovo gestore;
- in occasione della suddetta riunione veniva resa nota la circostanza che il RUP era stato nel frattempo attinto da una sentenza del Tribunale di Lecce – II Sez. Penale - con pena sospesa;
  - con nota del Comune capofila prot. n. 11501 del 5-07-2020 indirizzata al Commissario ad Acta ed ai Sindaci, facendo seguito all'incontro tenutosi in data 4-07-2020, si procedeva a comunicare, in estrema sintesi, quanto segue:
    - a) con nota di invito e diffida, acquisita al protocollo generale del comune capofila al n. 11420 del 3-07-2020, il legale della ditta appaltatrice del servizio di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e Raccolte differenziate per i Comuni dell'ARO LE 2 ha diffidato la P.A. a non assumere alcun atto pregiudizievole delle posizioni dell'appaltatore in seguito alla decisione del Consiglio di Stato, nelle more della pronuncia del medesimo Supremo Consesso in merito ad un notificando ricorso per revocazione, con richiesta cautelare, che l'impresa sta proponendo ai sensi dell'art. 106 del c.p.a;
    - b) con nota acquisita al protocollo generale del Comune capofila al n. 11449 del 4-07-2020, il legale della delle imprese Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. e Cogeir Costruzioni e Gestioni srl in RTI ha notificato la sentenza di cui all'oggetto e contestualmente ha diffidato la P.A. a dare immediata puntuale esecuzione alla stessa nonché a dar corso agli adempimenti per l'affidamento del servizio all'ATI Ciclat-Cogeir, concorrente oramai primo in graduatoria;
    - c) questione connessa alla pronuncia del giudice penale di Lecce a carico del Dirigente dell'Ufficio di ARO LE 2 e RUP della gara unica, che impedirebbe allo stesso di svolgere le proprie funzioni in seno all'ARO;
    - d) unanime condivisione di richiedere formalmente alla struttura commissariale il proprio intervento, per quanto disposto dalla DGR n. 1792 del 7-10-2019, al fine di adottare i provvedimenti di competenza in ordine alle questioni sopra rappresentate e di supportare dal punto di vista tecnico-amministrativo l'ARO ed i Comuni associati nel complessi adempimenti da porre in essere sia per ottemperare esattamente e puntualmente alle decisioni giurisdizionali sia per non pregiudicare l'andamento dei servizi con gravi ripercussioni anche di carattere igienico sanitario;
  - con decreto del Commissario ad acta dell'ARO LE/2 n.1 del 15-07-2020, in applicazione del Decreto legislativo n. 39/13, si procedeva alla revoca del RUP ing. Antonio Castrignanò, a seguito della vicenda giudiziaria che lo aveva attinto e di cui sopra, e veniva nominato quale sostituto l'ing. Mauro De Molffetta;
  - con nota del Comune capofila prot. n. 12529 del 20-07-2020 veniva convocata una riunione dell'Assemblea dei sindaci per il 22-07-2020 con i seguenti punti all'ordine del giorno:
    - 1) insediamento del nuovo RUP dell'ARO LE 2 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 1 del 15-07-2020;
    - 2) adempimenti immediati da parte del RUP conseguenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4100-2020;
    - 3) problematiche inerenti l'espletamento dei servizi di Spazzamento, Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nelle more degli adempimenti conseguenti alla sentenza Consiglio di Stato n. 4100-2020.
  - in data 22-07-2020 si teneva presso il Comune capofila detta riunione, in occasione della quale, come da verbale stilato dal segretario dell'Assemblea, si davano le seguenti risultanze conclusive:
    - 1) necessità di accelerare al massimo sulla verifica dei requisiti della RTI Ciclat/Cogeir;
    - 2) necessità di richiedere al RUP una tempistica per la suddetta attività, al fine di calibrare i tempi di eventuali ordinanze sindacali per la gestione temporanea del servizio;
    - 3) fornire a tutti i comuni uno schema di bozza di ordinanza ex art. 50 del TUEL, invitando l'avv. Baldassare, legale dell'ARO, a redigerla in collaborazione con gli Uffici ARO;
    - 4) proporre, nel caso di tempi lunghi necessari alla nuova aggiudicazione, all'AGER, nella persona del Commissario ad Acta in virtù dei poteri di cui alla DGR n. 1792-2019, l'espletamento di un "gara ponte" per tutti i Comuni in caso di dilatazione abnorme dei tempi di attesa;
  - con decreto del Commissario ad acta dell'ARO LE/2 n.3 del 27/07/2020 si prendeva atto della sentenza del Consiglio di Stato n.4100 del 26/06/2020, annullando l'aggiudicazione in favore di Ecotecnica-Axa, dichiarando la inefficacia del contratto di appalto del 29/01/19 e disponendo che il nuovo RUP proceda alla immediata verifica del possesso dei requisiti ex art.80 del D.lgs.n.50/16 in capo alle imprese utilmente collocate nella graduatoria definitiva di cui alla proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara;
  - con nota protocollo n. 9988 del 29-07-2020 il Sindaco del Comune di Lizzanello chiedeva al Commissario ad Acta di assicurare, con la massima urgenza, i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dell'ARO LE/2 nelle more dell'avvio della verifica del possesso dei requisiti e di avvio della nuova gestione da parte dell'operatore che sarà dichiarato aggiudicatario: in mancanza di riscontro entro 24 ore il Sindaco di Lizzanello si dichiarava costretto ad

assumere i necessari provvedimenti, anche ai sensi dell' art. 191 D. Lgs. n. 152-2006;

- con nota di riscontro acquisita al protocollo del Comune capofila al n. 13146 del 30-07-2020 il Commissario Grandaliano, in riscontro alla nota del Sindaco di Lizzanello, comunicava quanto segue: <<... il decreto dello scrivente n. 3 del 27 Luglio 2020 prende atto della sentenza Consiglio di Stato N. 04100/2020 REG.PROV.COLL. - N. 09889/2019 REG.RIC del 26.06.2020 e per gli effetti dispone al RUP dell'Ufficio Unico di Aro l'adozione di tutti gli atti consequenziali finalizzati alla individuazione del nuovo soggetto contrante dell'appalto relativo al servizio di igiene ambientale a gestione unitaria ARO 2/LE, ovvero dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell' Aro 2/LE, oggetto della gara CIG: 69483675D6 e del progetto CUP: J76G16000220004.

Ne consegue che gli effetti della citata sentenza, facendo venir meno il gestore unico dell'ARO, pongono in capo alle singole amministrazioni comunali l'obbligo di garantire il servizio di igiene ambientale nel territorio amministrato secondo forme coerenti con le vigenti disposizioni del Codice dei Contratti e, se si ritiene, attraverso l'uso degli strumenti extra ordinem di cui all' art. 50 e ss del TUEL.

La competenza del Commissario è quella di procedere alla individuazione del soggetto gestore del servizio unitario di ARO e per gli effetti ha già dato disposizione al RUP affinché nel minor tempo possibile proceda alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lg. 50/2016 determinando così il nuovo soggetto gestore del servizio unitario.>>;

### **CONSIDERATO CHE:**

- si è dinanzi all'indifferibile necessità ed urgenza di assicurare, senza soluzione di continuità, nel territorio comunale la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto nelle more della verifica, ad opera del RUP dell'ARO LE/2, dei requisiti ex art.80 del D.Lgs.n.50/16 in capo al raggruppamento Ciclat/Cogeir, adempimento propedeutico ed obbligatorio rispetto alla adozione di una nuova determina di aggiudicazione ed alla stipula del relativo contratto di appalto;
- detto servizio pubblico non può subire interruzioni al fine di evitare emergenze igienico sanitarie che potrebbero configurare anche una responsabilità di tipo penale ex art.340 c.p.;
- l'art.24 della legge regionale n.24/12, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani può essere affidato unicamente dai comuni nella forma associativa prevista dalla medesima legge e dai successivi provvedimenti attuativi. Gli ARO proseguono le attività tecnico-amministrative relative alle fasi preliminari e di espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei reflui solidi urbani, come previsto dagli atti costitutivi vigenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;
- nelle more degli adempimenti propedeutici alla adozione della determina di aggiudicazione in favore dell'impresa utilmente collocata in graduatoria previo scorrimento della stessa, l'impresa Ecotecnica srl, già gestore del servizio in questo Comune in seguito a procedura di gara ad evidenza pubblica, può assicurarne la continuità agli stessi patti e condizioni economiche oggetto del contratto di appalto del 29/01/19 dichiarato inefficace, nonché secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara;
- in seguito alla inefficacia del contratto di appalto del 29/01/19 è venuto meno l'incarico di DEC per la gestione del servizio affidato con decreto commissariale n. 31 del 19-04-2019 e ss.mm.ii. all'ing. Andrea Mauro, sicché nelle more della nuova designazione ad opera del Commissario ad acta le funzioni di DEC per la gestione del servizio all'interno del Comune di Melendugno potranno in forza del presente provvedimento e fino alla sua efficacia continuare ad essere svolte con efficacia dallo stesso ing. Andrea Mauro, già DEC di 1° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019 e successiva proroga, stante la competenza maturata dal suddetto professionista in ordine al funzionamento dei servizi, mentre le funzioni di DEC di 2° livello potranno continuare ad essere assicurate dal Responsabile del Servizio Amministrazione generale Dr. Salvatore Gabrieli, già DEC di 2° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019; e ciò anche in considerazione della complessità e dell'importo dei servizi espletati nel Comune di Melendugno;

### **DATO ATTO CHE:**

- intanto i servizi di igiene urbana non possono essere interrotti o sospesi senza procurare gravi disagi alla popolazione e pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica, soprattutto in considerazione dell'avvento della stagione estiva, in cui l'accumulo di rifiuti, soprattutto della frazione organica degli stessi, procura notevoli inconvenienti igienici e sanitari;

- la situazione di rischio dianzi descritta impone l'assunzione diretta di provvedimenti idonei;
- che detta situazione di rischio è connessa alla natura di servizio essenziale della raccolta, allontanamento e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti;

**RITENUTO**, stante quanto precede, necessario, indifferibile ed urgente provvedere, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del TUEL, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di pregiudizio e/o di rischio per l'igiene e la sanità pubblica, derivanti dall'interruzione o sospensione del servizio di igiene urbana attualmente garantito dalla ditta Ecotecnica srl;

**RITENUTO** altresì di prevedere la clausola risolutiva espressa che, ove le risultanze delle verifiche ex art.80 D.Lgs.n.50/16 dovessero essere formalizzate prima della scadenza con esito positivo, e fatto salvo il completamento delle operazioni di subentro del nuovo gestore con il passaggio anche del personale dipendente del precedente gestore in virtù della clausola sociale del C.C.N.L. di settore, le statuizioni di cui alla parte dispositiva della presente cesseranno di spiegare efficacia;

**VISTA** la L.R. n. 24/12 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.50 del D.lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

### **ORDINA**

per le ragioni meglio specificate in premessa e qui richiamate, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e della salute pubblica:

- 1) alla ditta Ecotecnica srl con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n.4100/20 del 26/06/2020 sino al 15/Ottobre/2020 e salvo proroga, la prosecuzione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto di appalto del 29-01-2019 dichiarato inefficace nonché secondo il progetto tecnico presentato in sede di gara;
- 2) alla ditta di Ecotecnica srl la prosecuzione del servizio aggiuntivo di pulizia delle spiagge e dei litorali fruibili, già affidato con Determinazione n. 731 del 21-06-2020 (Registro generale) e regolarmente autorizzato dal RUP dell'ARO LE/2.

### **STABILISCE**

- 1) che ove le risultanze delle verifiche ex art.80 D.Lgs.n.50/16 dovessero essere formalizzate prima del 15/Ottobre/2020 con esito positivo, e fatto salvo il completamento delle operazioni di subentro del nuovo gestore con il passaggio anche del personale dipendente del precedente gestore in virtù della clausola sociale del C.C.N.L. di settore, la presente ordinanza cesserà di spiegare efficacia;
- 2) che le funzioni di DEC continueranno ad essere svolte per i servizi di cui alla presente dall'ing. Andrea Mauro, già DEC di 1° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019 e successiva proroga, stante la competenza maturata dal suddetto professionista in ordine al funzionamento dei servizi; mentre le funzioni di DEC di 2° livello saranno assicurate dal Responsabile del Servizio Amministrazione generale Dr. Salvatore Gabrieli, già DEC di 2° livello secondo le determinazioni del Commissario ad Acta adottate con Decreto n. 31 del 19-04-2019; e ciò anche in considerazione della complessità e dell'importo dei servizi espletati nel Comune di Melendugno;
- 3) che i responsabili dei servizi interessati, in accordo tra loro, provvedano ad assumere il relativo impegno di spesa, necessario per il pagamento del costo del servizio di cui alla presente;
- 4) di dare atto che il servizio come sopra affidato dovrà avere continuità senza subire alcuna interruzione.

### **AVVERTE**

che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

- 1) che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata all'ALBO Pretorio e sul sito internet del Comune e su Amministrazione trasparente;
- 2) che la stessa venga notificata alla ditta interessata e trasmessa:
  - alla Polizia Municipale;

- ai Responsabili dei servizi comunali interessati;
- per conoscenza al Prefetto;
- al Commisario ad acta dell' ARO LE/2.

### **AVVISA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg.

Il Sindaco  
Ing. Marco Potì  
F.to Potì